Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 marzo 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 2114.
Istituzione di un Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile in lingua slovena a Trieste . Pag. 1266

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2379.
Modificazioni allo statuto della Fondazione « Igino Betti », con sede in Roma . . . . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2380.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Conservatorio di musica « G. Verdi », di Milano . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2381.
Autorizzazione alla Fondazione « Aldo della Rocca », con sede in Roma, ad acquistare cinque appartamenti. Pag. 1268

1964

LEGGE 26 febbraio 1964, n. 119.
Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso . . . . . . Pag. 1268

LEGGE 5 marzo 1964, n. 120.
Autorizzazione di spesa a favore del Fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949. Pag. 1268

LEGGE 9 marzo 1964, n. 121.
Concessione di edicole a favore dei ciechi . Pag. 1269

LEGGE 9 marzo 1964, n. 122.
Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale . . . . Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 123.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Dott. Guido Demonte », con sede in Novara. Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. 124.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Enrico Mattei » dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Giulio Romano » di Roma . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.
Nomina di un membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.
Impiego, previa sovrastampa, di marche contrassegno per fiammiferi « Solforati » per legittimare i condizionamenti di fiammiferi « Familiari » . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro » nella « Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria » e nella « Mostra nazionale biennale del marmo », che avranno luogo a Vicenza dal 6 al 16 settembre 1964 . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1964.
Costituzione per il biennio 1964-65 del Comitato interregionale migrazioni mondariso . . . . Pag. 1270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1271

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno sito nel comune di Anticoli Corrado (Roma) . . . . Pag. 1271

Rettifica del decreto n. 300.8/60233 del 20 febbraio 1962, con cui l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata alla permuta di un'area sita in Dorno (Pavia). Pag. 1271

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e muratori », con sede in Trodozio (Forlì) . . . . Pag. 1271

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli », con sede in Napoli. Pag. 1272

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1272

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 1272

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1272

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 1273

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 1273

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 1273

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 1273

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1273

Regione della Valle d'Aosta - Leggi regionali pubblicate nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta » del mese di luglio 1963:

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1963, n. **19**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 . . . . Pag. 1274

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1963, n. **20**.

Modifica dell'art. 13 (capoverso c) della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane . . . . Pag. 1275

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Nomina membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità . . . . Pag. 1276

Ministero della difesa-Esercito:

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 marzo 1964) . . . . Pag. 1276

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste (Circolare 10 marzo 1964) . . . . Pag. 1276

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cervia . . . . Pag. 1277

Ufficio medico provinciale di Cremona: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona . . . . . . Pag. 1277

Ufficio medico provinciale di Trapani:

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani . . Pag. 1278

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo. Pag. 1278

Ufficio medico provinciale di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata Pag. 1279

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria:

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 1279

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 1279

Ufficio medico provinciale di Siena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena . . . Pag. 1280

Ufficio medico provinciale di Rieti:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti. Pag. 1280

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti . . . . Pag. 1280

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 2114.

Istituzione di un Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile in lingua slovena a Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;

Decreta.

Art. 1.

A decorrere dal 24 ottobre 1961 è istituito un Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, con lingua d'insegnamento slovena, a Trieste.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alla istituzione di cui all'art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è fissato nella misura di L. 25.700.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul capitolo 117, art. 1, dell'esercizio finanziario 1961-62 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1962

SEGNI

GUI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 58. — VILLA

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale in lingua slovena di Trieste

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua slovena, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere slovene, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Lingua e lettere italiane	1	—	—
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia. Esercitazioni	—	1	—
Geografia generale ed economica	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale, esercitazioni di calcolo computistico e di tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
Economia; scienza delle finanze e statistica	—	—	Da affidarsi al titolare di diritto
Diritto	1	—	—
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, aventi diritto al trattamento di cattedra, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle classi collaterali fino a 18 ore settimanali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2379.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Igino Betti », con sede in Roma.

N. 2379. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1, 4 e 11 ed aggiunto l'art. 12 allo statuto della Fondazione « Igino Betti », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2380.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Conservatorio di musica « G. Verdi », di Milano.

N. 2380. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Conservatorio di musica « G. Verdi », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2381.

Autorizzazione alla Fondazione « Aldo della Rocca », con sede in Roma, ad acquistare cinque appartamenti.

N. 2381. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Aldo della Rocca », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare via Falda a responsabilità limitata, cinque appartamenti posti a pian terreno di una palazzina sita in Roma, via G. B. Falda, 24, per il prezzo complessivo di lire 18.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 44. — VILLA

LEGGE 26 febbraio 1964, n. 119.

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, è elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1964

SEGNI

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1964, n. 120.

Autorizzazione di spesa a favore del Fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui allo articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

L'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge ancorchè stipulati in epoca anteriore al 1° luglio 1960.

Art. 3.

Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1964

SEGNI

MORO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 marzo 1964, n. **121**.

Concessione di edicole a favore dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio, devono — ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici — assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi.

Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle città i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle città con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle città con un numero di abitanti inferiore.

Art. 2.

L'Unione italiana ciechi destinerà le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita, attraverso una graduatoria degli aventi diritto, con preferenza ai ciechi civili.

L'accertamento dei requisiti verrà preventivamente compiuto dagli organi dell'Unione italiana ciechi.

Ai ciechi assegnatari è fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita, direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione.

Art. 3.

Quando gli esercizi di vendita insistano su suolo pubblico, le relative concessioni saranno intestate all'Unione italiana ciechi, la quale fornirà ai ciechi, assegnatari delle licenze di cui alla presente legge, l'attrezzatura necessaria per l'esercizio della rivendita, imputando la spesa relativa sul fondo dell'avviamento al lavoro istituito dalla legge 29 gennaio 1951, n. 37.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 marzo 1964, n. **122**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1964

SEGNI

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. **123**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Dott. Guido Demonte », con sede in Novara.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Dott. Guido Demonte », con sede in Novara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. **124**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Enrico Mattei » dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Giulio Romano » di Roma.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica « Enrico Mattei » dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Giulio Romano » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Nomina di un membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Considerata l'opportunità di sostituire il rappresentante del Registro italiano navale, in conformità della proposta formulata dal predetto Istituto con fonogramma n. 63/2520/C.N. del 5 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 5 novembre 1963 il dott. ing. Matteo Beraldo, direttore generale reggente del Registro italiano navale, è nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del dott. ing. Gino Soldà, collocato a riposo in data 31 ottobre 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1964
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 155

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Impiego, previa sovrastampa, di marche contrassegno per fiammiferi « Solforati » per legittimare i condizionamenti di fiammiferi « Familiari ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale vengono determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi « Solforati »;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1961, con il quale vengono determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi « Familiari »;

Ritenuta la necessità di utilizzare fino ad esaurimento e previa sovrastampa, le scorte di marche contrassegno già predisposte per i fiammiferi solforati, non più richiesti dai consumatori, per legittimare i condizionamenti dei fiammiferi « Familiari »;

Decreta:

Articolo unico.

Fino ad esaurimento delle scorte già esistenti presso il Deposito centrale marche fiammiferi di Roma, è consentito l'impiego delle marche per fiammiferi « Solforati » per legittimare i condizionamenti di fiammiferi « Familiari », previa sovrastampa della dicitura « Familiari » effettuata di traverso e con inchiostro nero su ciascuna marca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1964
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 357. — BAIOCCHI

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro » nella « Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria » e nella « Mostra nazionale biennale del marmo », che avranno luogo a Vicenza dal 6 al 16 settembre 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro » nella « Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria » e nella « Mostra nazionale biennale del marmo » che avranno luogo a Vicenza dal 6 al 16 settembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1964.

Costituzione per il biennio 1964-65 del Comitato interregionale migrazioni mondariso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 che prevede la costituzione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di un Comitato interregionale migrazioni mon-

dariso, avente funzioni consultive in materia di collocamento dei lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1962, con il quale detto Comitato è stato ricostituito per il biennio 1962-63;

Considerata la necessità di provvedere, per la scadenza del biennio di durata, alla rinnovazione del Comitato stesso per il biennio 1964-65;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro importanza numerica per il riparto della rappresentanza delle categorie previste dal citato art. 5;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito, per il biennio 1964-65, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della manodopera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, è così composto:

A) In rappresentanza dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Sodero dott. Antonio, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro effettivo;

2) Allegra dott. Paolo, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro supplente;

3) I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia - Novara - Vercelli;

B) In rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

Membri effettivi:

1) Borioli Angelo
2) Ferraro Mario
3) Panzoni Scipione
4) Olivelli Antonio
5) Bocca Nino
6) Bonetti Roberto

Membri supplenti:

1) Manfredini Dante
2) Fontana Antonio
3) Tavazzani Emilio
4) Asti Nino
5) De Lorenzi Giulio
6) Sfondrini Attilio

C) In rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura:

Membri effettivi:

1) Ziccardi Angelo
2) Sacchi Enrico
3) Zanaboni Pina
4) Simonte Giovanni
5) Apostoli Pietro
6) Ferraris Raffaele
7) Sesia Goliardino

Membri supplenti:

1) Mandrino Antonio
2) Maiocchi Rosa
3) Trespidi Adriano
4) Maraboli Ugo
5) Pezzana Dante
6) Cattaneo Enzo
7) Pasino Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(2809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aldo Cafiero, Console onorario del Cile a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Bianchi, Vice console onorario di Costa Rica a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gian Francesco Giaquilli Ferrini, Console onorario del Guatemala a Firenze.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Bigagli, Console onorario del Nicaragua a Firenze.

(2828)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno sito nel comune di Anticoli Corrado (Roma).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60331 del 16 marzo 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare il terreno sito nel comune di Anticoli Corrado (Roma) di complessivi mq. 334, di cui:

a) mq. 250, di proprietà dei signori Corelli Corrado, Filiberto, Riccardo ed eredi di Mario, distinti al catasto di Anticoli Corrado al foglio n. 13, particella 312-*b*, confinanti a nord con la Parrocchia, a ovest con la Chiesa di San Pietro, a sud con la costruenda strada comunale, ad est con proprietà Piselli, del periziato valore di L. 650.000;

b) mq. 84, di proprietà Radicetti Ines vedova Piselli, distinti al catasto del comune di Anticoli Corrado al foglio n. 13, particella 874-*b*, confinanti per due lati con ragioni Radicetti, per un lato con proprietà Corelli e per l'altro lato con il Beneficio Parrocchiale di Santa Vittoria e Valeri Angela Assunta, del periziato valore di L. 155.000.

(2827)

Rettifica del decreto n. 300.8/60233 del 20 febbraio 1962, con cui l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata alla permuta di un'area sita in Dorno (Pavia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60168 del 16 marzo 1964 l'Opera nazionale maternità e infanzia ha ottenuto la rettifica dei dati catastali indicati nel decreto ministeriale n. 300.8/60233 del 20 febbraio 1962.

(2811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e muratori », con sede in Tredozio (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e muratori », con sede in Tredozio (Forlì), composto dai signori:

1) Cacace dott. Guido, presidente;
2) Pagano dott. Paolo, membro;
3) Vespignani cav. Iacopo, membro.

(2822)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli», con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli », con sede in Napoli, composto dei signori:

1) D'Alessandro dott. Michelino, presidente;
2) Bassi dott. Costantino, membro;
3) Granieri dott. Nicola, membro.

(2821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, la provincia di Pisa, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 751.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, la provincia di Caltanissetta, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 729.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, la provincia di Catania, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.070.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Boiano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776)

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1964, il comune di Castelfrentano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.075.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1964, il comune di Forlimpopoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, il comune di Montelupone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.038.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2782)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1964, il comune di Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2783)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Nuoro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1964, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1964, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2784)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1964, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,80	624,88	624,85	624,85	624,87	624,85	624,90	624,85	624,90
$ Can.	578,22	578,05	578,50	578,20	577,25	578,22	578,10	575 —	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,84	144,40	144,43	144,4275	144,45	144,48	144,37	144,42	144,47	144,46
Kr. D.	90,61	90,60	90,63	90,60	90,50	90,61	90,60	90,45	90,61	90,60
Kr. N.	87,36	87,35	87,36	87,375	87,40	87,37	87,38	87,02	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,39	121,42	121,47	121,465	121,50	121,39	121,45	121,25	121,39	121,43
Fol.	173,42	173,38	173,41	173,395	173,40	173,43	173,395	173,20	173,42	173,42
Fr. B.	12,54	12,545	12,55	12,54875	12,5425	12,54	12,5455	12,49	12,54	12,545
Franco francese	127,53	127,53	127,535	127,5275	127,54	127,53	127,52	127,50	127,52	127,52
Lst.	1748,69	1748,25	1748,60	1748,50	1748,25	1748,67	1748,40	1749,50	1748,60	1748,50
Dm. occ.	157,22	157,19	157,25	157,195	157,20	157,22	157,16	157,15	157,21	157,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,195	24,15	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,90	21,80	21,805	21,75	21,80	21,80

Media dei titoli del 25 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	94,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,075

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,15
1 Franco svizzero	144,399
1 Corona danese	90,60
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	121,457
1 Fiorino olandese	173,395
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,524
1 Lira sterlina	1748,45
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,802

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi regionali pubblicate nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta » del mese di luglio 1963.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1963, n. **19.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 1-15 *luglio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 14 giugno 1963 (provvedimento n. 106), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di Lire diecimiliardi quarantaduemilioni settecentoquarantaduemila settecento per n. 83 capitoli dello stato di previsione della entrata (allegato *A*) e l'ammontare di Lire diecimiliardi quarantaduemilioni settecentoquarantaduemila settecento per numero 269 capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

E' autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti alla Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, a' sensi di legge e di regolamento.

Art. 4.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 47) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 48) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta regionale e del Consiglio, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato *D*: spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-1964 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonchè il pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 6.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 55 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire quaranta milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 7.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 62 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità e i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 8.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 91 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire diciannove milioni per le finalità previste dalle norme statali vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle scuole elementari e per sussidi ai patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, la spesa di Lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 108 del bilancio e la spesa di Lire quarantacinquemilioni sul capitolo 226 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sui capitoli 127 e 129 della parte spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trentasei milioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire quattordicimilioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 138 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire cinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 138 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 163 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire settantacinquemilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955 e successive modificazioni, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 169 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo della attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 170 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire duecentoventimilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sui capitoli dal 174 al 195 compresi della parte spesa del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentotrentamilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 197 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire sessantamilioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 213 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire novemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 224 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 235 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire novantamilioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156, in data 10 dicembre 1956, n. 42, in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 238 della parte spesa del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinquemilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrate		L. 8.251.192.700
Spese		» 8.053.137.975
Differenza	+	L. 198.054.725

Entrate e spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrate		L. 1.791.550.000
Spese		» 1.989.604.725
Differenza per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali	—	L. 198.054.725

Riassunto generale

Entrate	L. 10.042.742.700
Spese	» 10.042.742.700

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 luglio 1963

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1963, n. 20.

Modifica dell'art. 13 (capoverso c) della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 16-31 *luglio* 1963)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capoverso *c*) dell'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, è modificato come segue:

« *c*) da un rappresentante dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 20 luglio 1963

MARCOZ

(2717)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 12 aprile 1963, con cui è stato bandito il concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 1° luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1963, registro n. 10 Sanità, foglio n. 141, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, sono aggregati, per le prove orali di lingue estere, di statistica e pratiche di calcolo meccanico e dattilografia:

Josia prof. Vincenzo e Ferri prof. Alfonso, per le lingue estere;

Fornicola dott. Giovanni, direttore di divisione, per la statistica, il calcolo meccanico e la dattilografia.

Art. 2.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 23 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Registro n. 2, foglio n. 164. — MOFFA

(2886)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 marzo 1964).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti n. 17 (diciassette) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati ed uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita di grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2680)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 marzo 1964).

Sono disponibili nel ruolo tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, n. 3 (tre) posti di commissario aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati ed uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita di grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di commissario aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2681)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cervia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cervia, bandito con decreto n. 2659 del 28 giugno 1962;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi santarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cervia:

Luminasi Filippo punti 137,32 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 5 marzo 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 968 di pari data con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cervia, bandito con precedente decreto n. 2659 del 28 giugno 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Filippo Luminasi è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Cervia.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 2 aprile 1964 e dovrà prestare, sotto pena di decadenza della nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 5 marzo 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

(2788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 779 del 20 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte osteriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento:

Visti gli articoli 69 el testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1962:

1. Milanesi Annita . . . . . punti 56,534 su 100
2. Visigalli Carla . . . . . » 54,664 »
3. Bartolomucci Anna Maria . . » 54,344 »

4. Gerevini Maria . . . . punti 54,086 su 100
5. Ossoli Maria . . . . » 53,756 »
6. Noci Martina . . . . . » 52,080 »
7. Vignati Giuseppina . . . . » 50,886 »
8. Caravaggi Santa . . . . . » 49,929 »
9. Braga Virginia . . . . . » 48,313 »
10. Canepa Iaua . . . . » 48 — »
11. Brera Zaira . . . . . . » 47,689 »
12. Maestroni Serafina . . . . » 47,580 »
13. Grezzi Ave . . . . . » 47,262 »
14. Pongan Francesca . . . . » 47,250 »
15. Galli Caterina ' . . . . . » 46,441 »
16. Cremonesi Angela . . . . . » 45,783 »
17. Mortoni Zelinda . . . . . . » 44,769 »
18. Sartori Anna . . . . » 43,134 »
19. Fusar Bassini Enrica . . . . . » 43,090 »
20. Solari Maria . . » 42,729 »
21. Anselmi Maria . . . » 39,861 »
22. Segalini Anna . » 37 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 9 marzo 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 779 del 20 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 1030 del 9 marzo 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;
Esaminate le domande delle candidate in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuna indicata:
Milanesi Annita: Annicco-Casalmorano (Consorziata);
Visigalli Carla: Offanenga (Unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 9 marzo 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

(2795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 giugno 1962, n. 5150, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1961;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Accertata la regolarità degli atti relativi;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui sopra:

1. Inglese Mario . . . . . . punti 58,05 su 100
2. Salvaggio Ignazio . . . . . . » 54,57 »
3. Di Blasi Giacomo . . . . . . » 49,65 »
4. Mazzara Vincenzo . . . . . » 47,60 »
5. Giacalone Salvatore . . . . . » 36,65 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei dei Comuni interessati.

Trapani, addì 11 marzo 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2248, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1961, bandito con decreto 7 giugno 1962, n. 5150;
Viste le domande presentate dai candidati medesimi e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Inglese Mario: Trapani (frazione Fulgatore);
2) Salvaggio Ignazio: Favignana (frazione Marettimo);
3) Di Blasi Giacomo: Favignana (frazione Levanzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei dei Comuni interessati.

Trapani, addì 11 marzo 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2790)

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 9 gennaio 1964, n. 104, con il quale il dott. Sciacca Francesco è stato dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo e nominato ufficiale sanitario del predetto Comune per un biennio, in via di esperimento;
Vista la lettera in data 19 febbraio 1964, con la quale il summenzionato sanitario dichiara di rinunziare al posto suddetto;
Considerato che il succitato decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 1964 e che, pertanto, può procedersi alla nomina del concorrente, dichiarato idoneo, che segue il dott. Sciacca Francesco nella graduatoria;
Visto il proprio decreto del 9 gennaio 1964, n. 103, che approva la graduatoria degli idonei del concorso su indicato;
Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 104 del 9 gennaio 1964, specificato in premessa.
Il dott. Zambito Francesco è dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sani-

tario del comune di Mazara del Vallo e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del predetto Comune.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

Il predetto sanitario sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti se, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine su indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Mazara del Vallo.

Trapani, addì 7 marzo 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2789)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3852 del 16 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto n. 834 del 30 marzo 1963;

Visto il proprio decreto n. 3853 del 16 novembre 1963, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Torelli Antonio si è resa vacante la condotta di Pian di Piega di San Ginesio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935. n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cioti Sabatino è dichiarato vincitore della condotta di Pian di Piega in sostituzione del dott. Antonio Torelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annuzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune suddetto.

Macerata, addì 7 marzo 1964

Il medico provinciale: BORROMEI

(2714)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vinictori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 865 del 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che delle sedi assegnate con i decreti n. 1264 del 14 febbraio 1964 e n. 1501 del 20 febbraio 1964, risultano vacanti, per mancata accettazione dei vincitori, le condotte mediche dei comuni di Reggio Calabria (San Giorgio-Santo Sperato), Santo Stefano d'Aspromonte, San Lorenzo (frazione Chorio), Canolo, Motta San Giovanni (frazione Lazzaro) ed Anoia;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1938, n. 296;

A modifica di quanto disposto con i precitati decreti numero 1264 e n. 1501;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della condota medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Sergi Stefano: Reggio Calabria (San Giorgio-Santo Sperato);
2) Priolo Stefano: Santo Stefano d'Aspromonte;
3) Abenavoli Antonino: San Lorenzo (frazione Chorio);
4) Oliva Pietro: Canolo;
5) Lucianò Bruno Antonio: Motta San Giovanni (frazione Lazzaro):
6) Misiti Raffaele Mario: Anoia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(2791)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che le condotte ostetriche dei Comuni assegnate con precedente decreto n. 1212 del 13 febbraio 1964, sono rimaste vacanti, quali per tacita rinuncia, quali per espressa rinuncia delle vincitrici;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 1212 del 13 febbraio 1964;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni a fianco indicati:

1) Scopelliti Maria, Reggio Calabria, frazione Ravagnese;
2) Nucera Antonia, Ardore;
3) Musumeci Carmela, Delianova;
4) Musolino Maria, Melicuccà;
5) Pronestì Giuseppina: Staiti;
6) Casoria Maria: San Lorenzo (San Pantaleone);
7) Cotroneo Giuseppa: Gerace;
8) Germanò Fortunata: Oppido Mamertina (Castellace);
9) Caridi Maria: Oppido Mamertina (Piminoro);
10) Facciolo Rosaria: Careri;
11) Cartasegna Alda: Camini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(2716)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1963, n. 5537 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Preso atto che i vincitori che precedono il sottoindicato in graduatoria hanno rinunciato alla condotta di Montalcinello del comune di Chiusdino;

Considerato che occorre assegnare la condotta vacante al candidato che segue nella graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Burchianti è dichiarato vincitore della condotta di Montalcinello del comune di Chiusdino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 10 marzo 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(2715)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 10 luglio 1963, n. 1925, con il quale sono stati messi a concorso i posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 giugno 1963;

Viste le designazioni e le proposte formulate nella rispettiva competenza dalla Prefettura di Rieti, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti vacanti di medico condotto di cui in narrativa è così composta:

Presidente:

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto vicario.

Componenti:

Realmuto dott. Antonino, medico provinciale;

Peratoner prof. Ugo, libero docente in patologia medica;

Valiani prof. Arturo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Rieti;

Fegatelli dott. Angelo, presidente dell'Ordine dei medici di Rieti, medico condotto.

Il dott. Ercole Cicala, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Rieti, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: REALMUTO

(2793)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 10 luglio 1963, n. 1925, con il quale sono stati messi a concorso i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 giugno 1963;

Viste le designazioni e le proposte formulate nelle rispettive competenze dalla Prefettura di Rieti, dall'Ordine dei medici della Provincia, dall'Ordine delle ostetriche della Provincia e dai Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ostetrica condotta di cui in narrativa è così composta:

Presidente:

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto vicario.

Componenti:

Realmuto dott. Antonino, medico provinciale;

Valiani prof. Arturo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Rieti;

Schiavetti prof. Luigi, docente di patologia medica - aiuto medico Ospedali riuniti, Roma;

Granati Tommasina, presidente dell'Ordine delle ostetriche di Rieti, ostetrica condotta.

Il dott. Giuseppe Pescara di Diana, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Rieti, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: REALMUTO

(2794)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.